

Reg. Gen n. 47
del 23/01/2026

SETTORE LLPP E PATRIMONIO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNI 2023-2024-2025-2026” (CIG 95366650EC) - AFFIDAMENTO 6° CONTRATTO ATTUATIVO (CIG BA10115B23)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 17 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione strategica 2024/2029 Sezione operativa 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 17 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 22 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2026/2028;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 03 febbraio 2025 prot. 2860/2025 di incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Lavori pubblici e Patrimonio all'Ing. Andrea Beltrami;

Considerato che l'Amministrazione comunale ha l'esigenza di provvedere alla manutenzione delle proprietà comunali che comportano anche le forniture di materiale da ferramenta non predeterminate nel numero e nella consistenza;

Posto che con determinazione n. 29 del 20/01/2023, è stato disposto l'affidamento diretto tramite Sintel dell'“ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNI 2023-2024-2025-2026” (CIG 95366650EC) alla società Ferry Mark S.n.c. di Piccini Cristian e Claudio, con sede in Via Dante n. 66/68 a Sarezzo (BS), CF e P.I. 02357980982 che ha offerto il ribasso percentuale del 30,00% da applicare ai prezzi unitari del Cata-listino Vigor edizione anno corrente di ogni singolo contratto applicativo, per l'importo massimo di € 59.600,00 oltre IVA 22% per complessivi € 72.712,00, dando atto che tale importo rappresenta l'ammontare massimo di spesa e che l'Amministrazione non assume alcun obbligo di ordinare prestazioni fino alla concorrenza del tetto massimo di spesa, demandando alla stipula dei successivi contratti specifici attuativi l'attuazione dell'Accordo Quadro;

Richiamata la determinazione n.499 del 11/09/2025 con la quale è stato affidato il 5° contratto attuativo alla società FERRY MARK S.n.c. per l'importo di € 6.254,09 + IVA 22%, per complessivi € 7.630,00 IVA compresa;

Rilevato che la somma impegnata con il 5° contratto attuativo risulta esaurita;

Vista la necessità di affidare la fornitura di materiale da ferramenta per manutenzioni varie in tempi rapidi, si è ritenuto opportuno attivare il 6° Contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro di cui all'oggetto, per un importo pari a € 6.557,37+ IVA 22%, per complessivi € 8.000,00 IVA compresa;

Considerato che per le motivazioni sopra espresse, risulta necessario attivare 6° Contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro di cui all'oggetto, per un importo pari a € 6.557,37+ IVA 22%, per complessivi € 8.000,00 IVA compresa;

Preso atto che l'importo complessivo del 6° Contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro di fornitura di materiale da ferramenta è pari a € 8.000,00 IVA compresa (€ 6.557,37+ IVA 22%) trova disponibilità ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2026/2028, quale quota esigibile per l'anno 2026, aventi la seguente classificazione di bilancio e la seguente imputazione

Importo Euro Anno 2026	Capitolo
500,00	01051.03.00330001
900,00	14021.03.08737001
300,00	01051.03.01300000
250,00	04011.03.02800003
350,00	04021.03.02970001
135,00	01051.03.03500001
350,00	08021.03.04110000
315,00	12011.03.06100070
1.000,00	09021.03.06305000
500,00	06011.03.06390000
3.400,00	10051.03.07315000
€8.000,00	

Viste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, depositate agli atti presso l'ufficio Manutenzioni, con le quali la società attesta di possedere i requisiti per essere affidatario di appalti pubblici come previsto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che:

- è stato richiesto il DURC della società Ferry Mark S.n.c. di Piccini Cristian e Claudio rilevando la regolarità contributiva;
- sono in corso le verifiche ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- ai sensi art. 32 c. 7 D. Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Dato atto che se dovessero emergere cause ostative alla stipula del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale si dà atto che:

- l'attivazione del contratto avviene tramite il 6° Contratto attuativo (CIG derivato BA10115B23) – ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNI 2023-2024-2025-2026” (CIG master 95366650EC);
- il fine e l'oggetto che si intende perseguire è l'esecuzione della fornitura di materiale da ferramenta;
- la forma del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti è mediante lettera commerciale;
- il contratto attuativo sarà comunicato con scambio di lettere commerciali tramite PEC.

Rilevato che è stato richiesto il Codice Identificativo Gara per l'Accordo quadro in oggetto: CIG master 95366650EC e il Codice Identificativo Gara relativo al 6° Contratto attuativo: CIG derivato: BA10115B23;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Richiamate inoltre le disposizioni previste all'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

Dato atto che:

- il pagamento dell'impegno di spesa discendente dall'approvazione della presente determinazione avverrà in più soluzioni salvo imprevisti al momento non preventivabili;
- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.lgs. 267/2000 e s.m.i., si attesta che i pagamenti conseguenti all'impegno a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa;
- il Responsabile Unico del Procedimento geom. Andrea Cedoni, ai sensi del DPR 445/2000 e pienamente consapevole delle sanzioni anche di natura penale per le dichiarazioni mendaci, non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione al provvedimento in oggetto e alla procedura sottesa, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., del D.P.R. 62/2013, (nonché dell'art. 42 del D.lgs 50/2016);
- il Coordinatore del Servizio Manutenzioni ha firmato digitalmente la proposta di determina in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 3 della L. 241/1990;
2. **di affidare** il 6° Contratto Attuativo dell'“ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNI 2023-2024-2025-2026” (CIG 95366650EC) CIG derivato: BA10115B23, alla società Ferry Mark S.n.c. di Piccini Cristian e Claudio, con sede in Via Dante n. 66/68 a Sarezzo (BS), CF e P.I.

02357980982 per l'importo pari a € 6.557,37+ IVA 22%, per complessivi € 8.000,00 IVA compresa;

3. **di precisare** che:

- ai sensi art. 32 c. 7 D. Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti avvalendosi del sistema FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico, tramite consultazione della banca dati istituita presso l'ANAC;
- ai sensi dell'art. 32 c.8, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti,
- se dovessero emergere cause ostative alla stipula del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;

4. **di assumere** impegno di spesa, di € 8.000,00 IVA compresa a favore di Ferry Mark S.n.c. di Piccini Cristian e Claudio CF e P.I. 02357980982 ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2026/2028, quale quota esigibile per l'anno 2026, aventi la seguente classificazione di bilancio e la seguente imputazione

Importo Euro Anno 2026	Capitolo
500,00	01051.03.00330001
900,00	14021.03.08737001
300,00	01051.03.01300000
250,00	04011.03.02800003
350,00	04021.03.02970001
135,00	01051.03.03500001
350,00	08021.03.04110000
315,00	12011.03.06100070
1.000,00	09021.03.06305000
500,00	06011.03.06390000
3.400,00	10051.03.07315000
€8.000,00	

5. **di dare atto** che la società Ferry Mark S.N.C. di Piccini Cristian e Claudio assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;
6. **di stabilire**, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
7. **di prendere atto** che il Responsabile Unico del Procedimento geom. Andrea Cedoni, ai sensi del DPR 445/2000 e pienamente consapevole delle sanzioni anche di natura penale per le dichiarazioni mendaci, non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione al

provvedimento in oggetto e alla procedura sottesa, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs 50/2016;

8. **di dare comunicazione** alla società suddetta:

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Andrea Cedoni, ai sensi del DPR 445/2000 e pienamente consapevole delle sanzioni anche di natura penale per le dichiarazioni mendaci, ha dichiarato che non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione al provvedimento in oggetto e alla procedura sottesa, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs 50/2016; dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- che, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è: UFSVKJ;

9. **di dare corso** a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto attuativo ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n.50/2016 tramite lettera commerciale secondo l'uso del commercio e che la stipula del contratto non è soggetta a termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 comma 10 del Codice dei Contratti;

10. **di precisare**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

11. **di provvedere alla pubblicazione** della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 *“Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Andrea Beltrami*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.